AREE MARINE PROTETTE IN CAMPANIA

aggiornato alla data 20/04/2011

ANRC

ASSOCIAZIONE NAUTICA REGIONALE CAMPANA

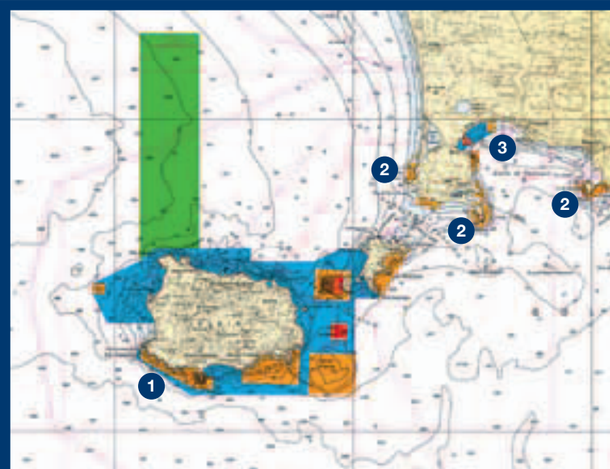

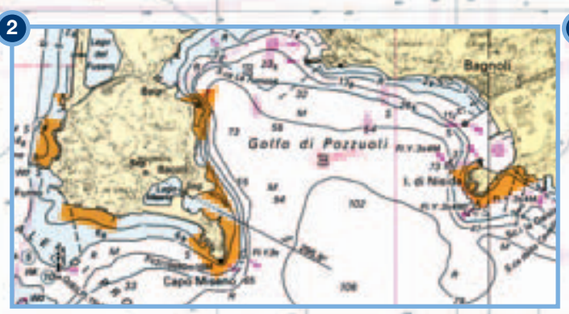

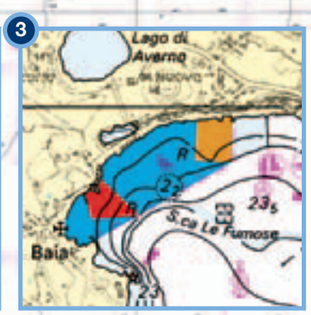

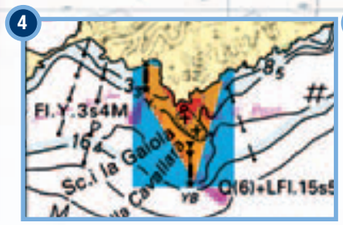

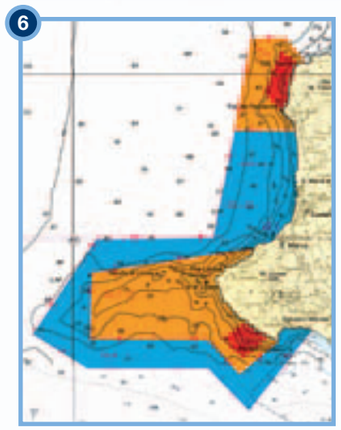

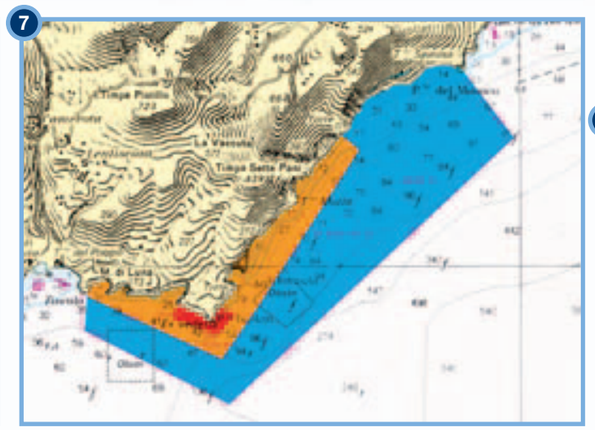

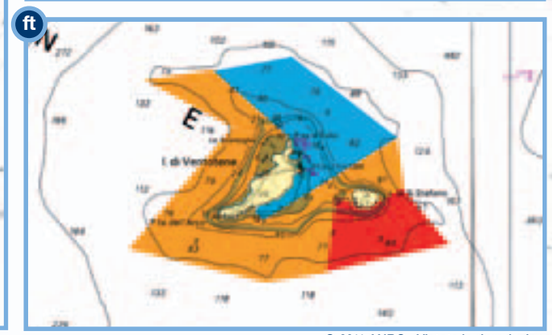

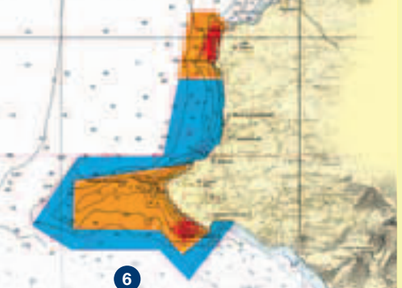

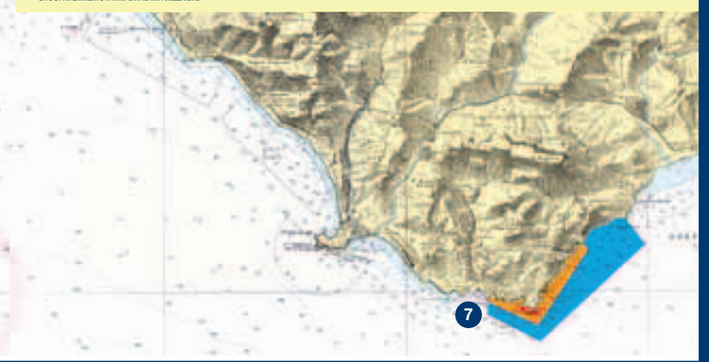

REGNO DI NETTUNO (1)

ZONA A

Attività consentite ai residenti: balneazione; ; navigazione a remi; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore entro i 5 nodi; ancoraggio dal 1 Ottobre al 31 maggio; immersioni senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre; ormeggio; pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; pescaturismo; immersioni guidate; visite guidate di superficie. Autorizzazione condizionata: navigazione a vela; navigazione con moto d'acqua; navigazione a motore delle imbarcazioni.

Attività consentite ai non residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore entro i 5 nodi; immersioni senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: ormeggio; pesca professionale con attrezzi da posta. Autorizzazione condizionata: navigazione a vela; navigazione con moto d'acqua; navigazione a motore delle imbarcazioni; pescaturismo; immersioni senza guida; immersioni guidate; navigazione natanti da noleggio; visite guidate di superficie

ZONA B

Attività consentite ai residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore entro i 5 nodi; ancoraggio dal 1 Ottobre al 31 maggio; immersioni senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre; ormeggio; pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; pescaturismo; immersioni guidate; visite guidate di superficie. Autorizzazione condizionata: navigazione a vela; navigazione con moto d'acqua; navigazione a motore delle imbarcazioni.

Attività consentite ai non residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore entro i 5 nodi; immersioni senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: ormeggio; pesca professionale con attrezzi da posta. Autorizzazione condizionata: navigazione a vela; navigazione con moto d'acqua; navigazione a motore delle imbarcazioni; pescaturismo; immersioni senza guida; immersioni guidate; navigazione natanti da noleggio; visite guidate di superficie

ZONA B n.i.

Attività consentite ai residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela. Chiedere autorizzazione: immersioni senza guida; immersioni guidate.

Attività consentite ai non residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela. Autorizzazione condizionata: immersioni guidate

ZONA C

Attività consentite ai residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore delle imbarcazioni; navigazione a motore delle navi da diporto; navigazione a motore entro i 5 nodi; immersione senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre; ancoraggio dal 1 ottobre al 31 maggio; ormeggio; pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; pescaturismo; immersioni guidate; visite guidate di superficie Autorizzazione condizionata: navigazione a motore in assetto planante; navigazione a motore oltre i 10 nodi.

Attività consentite ai non residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore delle imbarcazioni; navigazione a motore entro i 5 nodi. Chiedere autorizzazione: ancoraggio dal 1 ottobre al 31 maggio; ormeggio; pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; immersioni senza guida. Autorizzazione condizionata: navigazione con moto d'acqua; navigazione a motore delle navi da diporto; navigazione a motore in assetto planante; navigazione a motore oltre 10 nodi; pescaturismo; immersioni guidate; navigazione natanti da noleggio; visite guidate di superficie.

ZONA D

Attività consentite ai residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore delle imbarcazioni; navigazione a motore entro i 5 nodi; ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre; ancoraggio dal 1 ottobre al 31 maggio; immersione senza guida; navigazione natanti da noleggio. Chiedere autorizzazione: pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; pesca a strascico; pescaturismo; immersioni guidate; visite guidate di superficie. Autorizzazione condizionata: navigazione a motore delle navi da diporto.

Attività consentite ai non residenti: balneazione; navigazione a remi; navigazione a vela; navigazione a motore dei natanti; navigazione a motore delle imbarcazioni; navigazione a motore entro i 5 nodi; ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre; ancoraggio dal 1 ottobre al 31 maggio. Chiedere autorizzazione: pesca sportiva dalla superficie con la lenza; pesca professionale con attrezzi da posta; pesca a strascico; pescaturismo; immersioni senza guida. Autorizzazione condizionata: navigazione a motore delle navi da diporto; pescaturismo; immersioni guidate; navigazione natanti da noleggio; visite guidate di superficie

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI (2)

ZONA B

Attività non consentite: la navigazione a motore di natanti; l'ancoraggio libero; le immersioni con apparecchi autorespiratori, che non siano preventivamente autorizzate dall'Ente Parco; qualsiasi forma di pesca professionale; l'accesso alle aree subacquee di interesse archeologico che non sia stato preventivamente autorizzato dall'Ente Parco; il prelievo della fauna marina selvatica.

Attività consentite: l'accesso libero per le barche, anche fornite di motore, purchè procedano a vela o a remi, per raggiungere le zone di ormeggio, opportunamente predisposte dall'Ente Parco o per la balneazione purchè ancorate a boe; l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'Ente Parco, per barche a motore per visite guidate (anche subacquee); la balneazione; la fotografia subacquea in apnea; le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei fondali, autorizzate dall'Ente Parco; la pesca sportiva con lenze e canne da fermo; l'accesso alle aree subacquee di interesse archeologico, autorizzate dall'Ente Parco; interventi di recupero naturalistico per favorire lo sviluppo di strutture elioterapiche e per la balneazione.

SITO DI RIFERIMENTO WWW.PARCODEICAMPIFLEGREI.IT

PARCO SOMMERSO DI BAIA (3)

ZONA A

Attività non consentite: le attività nautiche, salvo quelle necessarie per la ricerca scientifica e visite subacquee, espressamente autorizzate dall'ente gestore, le attività di servizio e la salvaguardia della vita umana (soccorso). Le attività di sorveglianza, svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dagli altri corpi di polizia, statale o locale, debbono essere svolte dall'esterno delle suddette zone, salvo dover interrompere o limitare un danno ambientale più grave di quello prodotto dall'ingresso delle unità di sorveglianza.

ZONA B

Attività consentite: ai mezzi autorizzati la navigazione a remi o a vela; la navigazione a motore è consentita limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi e per manovra, la velocità delle imbarcazioni non dovrà superare i 5 nodi entro i duecento metri dalla costa ed i 10 nodi nel resto della zona "B"

ZONA C

Attività consentite: l'attività diportistica con un limite di velocità di 5 nodi entro i duecento metri dalla costa e di 10 nodi entro i quattrocento metri.

PARCO SOMMERSO DI GAIOLA (4)

ZONA A

Attività non consentite: la balneazione; le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, la pesca subacquea.

Attività consentite: la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore; le visite guidate anche subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici; le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate; d) la pesca sportiva con lenza e canna da terra riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore.

ZONA B

Attività non consentite: la navigazione libera; l'ancoraggio; l'ormeggio; la pesca professionale; la pesca sportiva; la pesca subacquea.

Attività consentite: la balneazione e le immersioni in apnea; la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonchè la navigazione a vela e a remi; la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi; l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore; l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi; l'esercizio della pesca professionale; la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso.

PUNTA CAMPANELLA (5)

ZONA A

Zona di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La Zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica, le attività di servizio e le visite guidate subacquee.

Attività non consentite: l'accesso, la navigazione e l'ancoraggio di unità navali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente; La balneazione; La pesca professionale e sportiva; Le immersione subacquee individuali o di gruppo non autorizzate dall' ente Gestore; Le attività di didattica subacquea; L'attività di pesca subacquea in apnea.

Attività consentite: le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore; Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore.

ZONA B

Zona di riserva generale dove sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed un uso sostenibile dell'ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le Zone B di solito non sono molto estese.

Attività non consentite: l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari; La pratica dello sci nautico e sport acquatici similari; Ancoraggio; Attività di pesca professionale dal 01/06 al 30/09 nella Baia di Jeranto (art. 18 punto 5 del disciplinare definitivo); L' attività di pesca subacquea in apnea; L' attività di pesca sportiva; L'accesso e la navigazione di imbarcazioni e navi di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente.

Attività consentite: le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore; Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolta in modo individuale o in gruppo, autorizzate dall'Ente Gestore; Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore; Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore; La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; La navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Jeranto, P.ta Montalto e località Mortelle; L' ormeggio dei natanti, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente; La navigazione a motore, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; L'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta e nel Comune di Meta.

ZONA C

Zona di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'Area Marina Protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'Ente Gestore, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione di un'Area Marina Protetta in genere ricade in Zona C.

Attività non consentite: l' attività di pesca subacquea in apnea; L'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari; La pratica dello sci nautico e sport acquatici similari; L'ancoraggio entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall'Ente Gestore; L'attività di pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece per una distanza di 200 metri dalla medesima zona A; La pesca subacquea in apnea.

Attività consentite: le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore; Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell' Area Marina Protetta; Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell' Area Marina Protetta; Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore; Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore; La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; La navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; L'ormeggio dei natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente; L'ancoraggio a natanti e imbarcazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00 rispettando la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e le aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall'Ente Gestore; La navigazione a motore, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; L'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta e nel Comune di Meta; L'attività di pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

SITO DI RIFERIMENTO WWW.PUNTACAMPANELLA.ORG

SANTAMARIA DI CASTELLABATE (6)

ZONA A

Attività consentite: le attività di soccorso e sorveglianza; le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta.

ZONA B

Attività consentite: la balneazione; la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità; l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta; le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento; le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

ZONA C

Attività consentite: le attività consentite in zona A e in zona B; l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità; l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità; la navigazione a motore a velocità non superiore a dieci nodi, all'interno di un corridoio individuato dal soggetto gestore; la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta. l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa l'autorizzazione del soggetto gestore.

COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA (7)

ZONA A

Attività consentite: le attività di soccorso e sorveglianza; le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta.

ZONA B

Attività consentite: la balneazione; la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità; l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta; le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento; le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

ZONA C

Attività consentite: le attività consentite in zona A e in zona B; l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità; l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità; la navigazione a motore a velocità non superiore a dieci nodi, all'interno di un corridoio individuato dal soggetto gestore; la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta. l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa l'autorizzazione del soggetto gestore.

ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO (ft)

ZONA A

Attività non consentite: la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, nonché per attività di ricerca scientifica; la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, e la detenzione di attrezzi da pesca sui natanti autorizzati al transito; la caccia, la cattura la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate per fini scientifici e quelle in gruppi guidati da personale qualificato autorizzato; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

ZONA B

Attività non consentite: la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti a motore entro 500 metri dalla costa, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, per le attività di pesca nonché per visite turistiche guidate, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento, e ad eccezione ancora dei natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Ventotene, per il quale l'ente gestore rilascia specifiche autorizzazioni; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, fatta eccezione per la pesca sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; le immersioni con apparecchi autorespiratori, senza autorizzazione dall'ente gestore; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei progressi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

ZONA C

Attività non consentite: la pesca professionale per i non residenti, se non debitamente autorizzata dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi e allo sforzo; l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

SITO DI RIFERIMENTO WWW.RISERVAVENTOTENE.IT

CON IL PATROCINIO DI

Provincia di Napoli

Unione Industriali Napoli

LICINA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE LA DOCUMENTAZIONE NAUTICA UFFICIALE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

© 2011 ANRC - Vietata la riproduzione